Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 aprile 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1142**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157 relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina del lavoro » è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è aumentato a sessanta (60) per i tre anni di corso.

Gli articoli da 172 a 176 relativi alla « Scuola di specializzazione in endocrinologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in endocrinologia ha la durata di 3 anni; essa ha sede presso lo istituto di clinica medica.

In ogni anno accademico possono essere ammessi al 1° corso n. 15 candidati, non è consentita nessuna abbreviazione di corso.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola dopo il superamento di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una prova orale e che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 173. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola. Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 174. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo.

Gli esami consistono in prove scritte (risposte ad un questionario di almeno 5 domande) ed in una prova orale su ciascuna delle materie d'insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso.

Al termine del 3° anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame delle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico e sperimentale), che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 175. — Le materie saranno le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
5) Semeiotica e diagnostica endocrina.

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
2) Semeiotica e diagnostica endocrina;
3) Eredopatologia endocrina;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
2) Terapia delle malattie endocrine.

Art. 176. — La scuola dovrà inserire un numero massimo di 3 insegnamenti facoltativi, dei quali almeno uno — a scelta del candidato — sarà materia di esame.

Il programma sarà svolto in complessive 8 settimane per un totale di almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, esercitazioni e conferenze.

Il direttore della scuola potrà ripartire lo svolgimento del programma in due o più periodi tra il 15 gennaio e il 30 giugno.

Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Neuropsichiatria infantile » e in « Chirurgia vascolare ».

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 217. — Durata del corso: anni 4.

Il numero degli iscritti è di quaranta (40).

Ammissione per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Internato obbligatorio di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 218. — Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3°, 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numero 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia o psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto n. 3) e n. 4), dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Art. 219. — Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare o discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Art. 220. — Programma di insegnamento:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo alla età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio;

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;

9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica;

3° *Anno*:

12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I);

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.

ESAMI:

1° *Anno*:

1) Embriologia o anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica;

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica;

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 221. — Alla facoltà di medica e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare si applicano le norme generali stabilite per tutte le scuole di specializzazione dell'Università di Pavia.

Art. 222. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare è di tre anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di 5 per ogni anno di corso. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 223. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica del sistema arterioso;
2) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
3) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
4) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

1) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
2) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
3) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Art. 224. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche.

E' necessaria per l'ammissione agli esami la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni.

Il superamento degli esami di ogni anno è condizione indispensabile per la iscrizione dell'anno successivo.

Alla fine del corso i candidati all'esame di diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di patologia vascolare, da discutere in sede di diploma e dovranno sostenere una prova clinica.

L'art. 244 relativo alla scuola per tecnici di istituti medico-biologici (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è aumentato a venticinque (25).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **103**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 65. — L'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di patologia generale muta denominazione in quella di « Istituto di genetica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **104**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Mater Domini, in Chieti.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 29 settembre 1971, integrato con dichiarazioni 13 e 17 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Mater Domini, in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **105**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Zafferana Etnea.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Fleri del comune di Zafferana Etnea (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **106**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Carmine, nel comune di Pisticci.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera in data 2 febbraio 1969, integrato con due dichiarazioni del 18 marzo e 9 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Carmine, in contrada Tinchi del comune di Pisticci (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **107**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto secolare Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, con sede in Bitonto.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Opera Anna de Renzio », assunta dall'istituto secolare Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, con sede in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. **108**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale bieticoltori, con sede in Roma.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale bieticoltori, con sede in Roma.

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **109**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio coadiutoriale « S. Antonio abate », in Misano Gera d'Adda.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cremona in data 19 ottobre 1971, relativo alla erezione del beneficio coadiutoriale « S. Antonio abate », nella parrocchia di S. Lorenzo, in Misano Gera d'Adda (Bergamo).

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 51. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **110**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Ernesto Cacace per la nipiologia - Premio internazionale », di Torino.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 7 dello statuto della « Fondazione Ernesto Cacace per la nipiologia - Premio internazionale », di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **111**.

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare un legato.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Catania viene autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dal prof. Paolo Zingali Tetto con testamenti segreti pubblicati in Catania, in data 26 agosto 1969, rep. 8016, a rogito dott. Giuseppe Barbagallo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 61. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **112**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Corrado Camillo Marchetti e Suoi », con sede in Ancona.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Corrado Camillo Marchetti e Suoi », con sede in Ancona.

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **113**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare sito in Venezia sestiere Dorsoduro, denominato palazzo Foscarini della Frascada, descritto nel catasto urbano di Venezia al foglio n. 14, mappali 665/1, 2, 3, 2681/4 e 665/4 al prezzo di lire 220.000.000.

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.

Approvazione dei moduli della documentazione relativa all'indennità professionale, alla direzione ed alla conduzione di impianti nucleari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, concernente l'approvazione del regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

Visto in particolare l'art. 36 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1450 concernente l'approvazione dei modelli per gli attestati di idoneità, patenti di abilitazione e libretto personale di tirocinio da rilasciarsi a coloro che siano stati riconosciuti idonei, rispettivamente, alla direzione ed alla conduzione tecnica di impianti nucleari;

Considerata la necessità che la documentazione personale relativa all'esercizio tecnico degli impianti nucleari sia conforme a modelli approvati;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati e vistati i modelli allegati concernenti rispettivamente:

1) attestato d'idoneità di 1ª classe alla direzione tecnica di impianti nucleari (modello A-1);

2) attestato d'idoneità di 2ª classe alla direzione tecnica di impianti nucleari (modello A-2);

3) patente di abilitazione di 1° grado per supervisore addetto alla conduzione di impianti nucleari (modello B-1);

4) patente di abilitazione di 2° grado per operatore addetto alla conduzione di impianti nucleari (modello B-2);

5) libretto personale di tirocinio per aspiranti alle patenti di abilitazione alla conduzione di impianti nucleari (modello C);

da rilasciarsi — secondo quanto stabilito dal regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450 —, a coloro che siano stati riconosciuti idonei, rispettivamente, alla direzione ed alla conduzione tecnica di impianti nucleari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

MODELLO A-1 COLORE BIANCO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI....................

ATTESTATO DI IDONEITA'
ALLA DIREZIONE TECNICA
DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. 30 Dicembre 1970 N.1450
"Regolamento per il riconoscimento della idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari"

Foglio 1

ATTESTATO DI IDONEITA' DI PRIMA CLASSE ALLA DIREZIONE TECNICA DI IMPIANTO NUCLEARE DI TIPO

....

Rilasciato al Sig....................

Nato a................ il..........

Residente a......................

FOTO

Firma del titolare

....

Attestato N............

Data di emissione..........

Valido fino al............

Ispettorato provinciale del lavoro di

....

Il capo dell'ispettorato

....

Timbro ufficio

Foglio 2

PRESCRIZIONI
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Foglio 3

RINNOVI	
valido fino al........... data................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio

Foglio 4

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

MODELLO A-2 COLORE BLU

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI..................

ATTESTATO DI IDONEITA'
ALLA DIREZIONE TECNICA
DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. 30 Dicembre 1970 N.1450
"Regolamento per il riconoscimento della idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari"

Foglio 1

ATTESTATO DI IDONEITA' DI SECONDA CLASSE ALLA DIREZIONE TECNICA DI IMPIANTO NUCLEARE DI TIPO
....
Rilasciato al Sig...............
Nato a............il..........
Residente a...................

FOTO

Firma del titolare

Attestato N..........
Data di emissione........
Valido fino al..........
Ispettorato provinciale
del lavoro di
....
Il capo dell'ispettorato
....

Timbro ufficio

Foglio 2

PRESCRIZIONI
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Foglio 3

RINNOVI	
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio

Foglio 4

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

MODELLO B-1 COLORE ROSSO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO DI....................

PATENTE DI ABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE TECNICA
DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. 30 Dicembre 1970 N. 1450
"Regolamento per il riconoscimento della idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari"

Foglio 1

PATENTE DI ABILITAZIONE DI PRIMO GRADO PER SUPERVISORE NELLO
IMPIANTO NUCLEARE..............
INSTALLAZIONE..............
Rilasciata al sig...................
Nato a................ il.........
Residente a...................

FOTO

Firma del titolare ....

Patente N.........
Data di emissione..........
Valida fino al............
Ispettorato provinciale del lavoro di
....
Il capo dell'ispettorato
....

Timbro ufficio

Foglio 2

PRESCRIZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Foglio 3

RINNOVI

valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al........... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio

Foglio 4

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

MODELLO B-2 COLORE VERDE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI....................

PATENTE DI ABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE TECNICA
DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. 30 Dicembre 1970 N. 1450
"Regolamento per il riconoscimento della idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari"

Foglio 1

PATENTE DI ABILITAZIONE DI SECONDO GRADO PER OPERATORE NELLO IMPIANTO NUCLEARE................
INSTALLAZIONE....................
Rilasciata al sig....................
Nato a............ il..........
Residente a....................

FOTO

Firma del titolare ....

Patente N..........
Data di emissione.........
Valida fino al..........
Ispettorato provinciale del lavoro di
....
Il capo dell'ispettorato
....

Timbro ufficio

Foglio 2

PRESCRIZIONI
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Foglio 3

RINNOVI	
valido fino al.......... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al.......... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al.......... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al.......... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio
valido fino al.......... data.................. Il capo dell'ispettorato	Timbro ufficio

Foglio 4

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

MODELLO C

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO
di . . .

Libretto personale di tirocinio n . . .

rilasciato al sig . . . .
nato a . . . . . il . . . .
residente a . . . . titolo di studio . . .
il quale ha chiesto di compiere il tirocinio prescritto per l'ammissione agli esami per conseguire la patente di abilitazione di . . . grado (supervisore/operatore) (*) per la conduzione dell'installazione . . . dell'impianto nucleare . . . dell'esercente . . .

(foto)

Firma del titolare
. . . .

Il presente libretto viene rilasciato in $\frac{\text{originale}}{\text{duplicato}}$ (*)

Data . . . . .

Timbro dell'ufficio

Il capo dell'ispettorato
. . . . . .

(*) Cancellare la voce che non interessa

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Coppo

(*segue* Libretto personale di tirocinio n

DICHIARAZIONE DI TIROCINIO

Il sottoscritto . . . fornito della patente di abilitazione di I/II grado n . . . (*) addetto con mansioni di supervisore/operatore (*) all'installazione . . . presso l'impianto nucleare . . . dell'esercente . . . dichiara che

Il sig . . . titolare del presente libretto di tirocinio ha effettuato effettivamente il proprio tirocinio presso l'installazione predetta dal . . . al . . . 19 . . . (1) per complessive n. . . . giornate di lavoro

Durante il periodo di tempo indicato, il tirocinante ha svolto le seguenti operazioni (2):

. . . .

Data . . .

Firma
. . . .

(*) Cancellare la voce che non interessa.

(1) La data di inizio del tirocinio non può essere anteriore a quella del rilascio del libretto

(2) Descrizione indicativa e sintetica delle operazioni svolte dal tirocinante

(*segue* Libretto personale di tirocinio n

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto . . (ispettore del lavoro/del C N E N) (*)
nella visita effettuata all'impianto nucleare . . . . .
ha accertato che il sig . . titolare del libretto di
tirocinio, presta regolare servizio nell'installazione . . dello
stesso impianto.

Note ed osservazioni eventuali dell'ispettore: . . . .

. . . .

. . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(*) Cancellare la voce che non interessa

(*segue* Libretto personale di tirocinio n

TIROCINIO SUPPLEMENTARE

Il sig . . . . titolare del presente libretto di
tirocinio sottoposto ad esame di idoneità professionale il . . 19
è stato riconosciuto non idoneo a conseguire la patente di abilitazione di . .
grado (supervisore/operatore) (*) per la conduzione dell'installazione .
. . . dell'impianto nucleare . . . . .

Per poter essere ammesso a sostenere altro esame il titolare dovrà effettuare
un periodo di tirocinio supplementare di giorni .

Data . . . . . .

Il capo dell'ispettorato

. . . .

Timbro
dell'ufficio

(*) Cancellare la voce che non interessa

(*segue* Libretto personale di tirocinio n)

DICHIARAZIONE DI TIROCINIO SUPPLEMENTARE

Il sottoscritto . . . . . fornito della patente di abilitazione di I/II grado n . (*) addetto con mansioni di supervisore/operatore alla installazione . . . presso l'impianto nucleare . . . . dell'esercente . . . . . . dichiara che il sig . . . . . . titolare del presente libretto di tirocinio ha effettuato effettivamente il proprio tirocinio presso l'installazione predetta dal . . . . . . al . . . . . 19 . (1) per complessive n . giornate di lavoro.

Durante il periodo di tempo indicato, il tirocinante ha svolto le seguenti operazioni (2) . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(*) Cancellare la voce che non interessa.

(1) La data dell'inizio del tirocinio supplementare non può essere anteriore a quella della notifica dell'idoneità professionale.

(2) Descrizione indicativa e sintetica delle principali operazioni svolte dal tirocinante.

(*segue* Libretto personale di tirocinio n)

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO SUPPLEMENTARE

Il sottoscritto . . (ispettore del lavoro/del C N E N) (*) **nella visita effettuata** all'impianto nucleare . . . . **ha accertato che:**

il sig. . . . . titolare del presente libretto **di tirocinio, presta** regolare servizio nell'installazione . **dello stesso impianto**

Note ed osservazioni eventuali dell'ispettore . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(*) Cancellare la voce che non interessa

(4740)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 marzo 1972, n. 38, con il quale l'amministrazione provinciale di Bergamo ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Villa d'Ogna - Oltressenda Alta » e di includere la stessa nell'elenco delle strade provinciali al n. 50-*bis* con la denominazione di strada provinciale « Villa d'Ogna - Oltressenda Alta » dell'estesa di chilometri 2 + 300;

Visto il voto 14 novembre 1972, n. 916, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 2 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Sostituzione di tre membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 375 in data 3 giugno 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. E/1-23/1-350/72 in data 22 agosto 1972, con la quale il prefetto di Trieste ha designato l'avv. Lucio Chersi, in rappresentanza dei profughi e rimpatriati, ed il vice prefetto vicario dott. Alfredo Austria, quali membri della predetta commissione regionale di vigilanza, in sostituzione rispettivamente dell'avvocato Pietro Ponis, non facente più parte dell'Associazione delle comunità istriane, e del vice prefetto dottor Sebastiano Miceli, destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 4131 del 3 ottobre 1972 con la quale il direttore della ragioneria regionale dello Stato di Trieste ha designato quale membro della commissione in parola il direttore di sezione dott. Giovanni Fauceglia in sostituzione del dott. Domenico Piro trasferito ad altra sede.

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Lucio Chersi, rappresentante dei profughi e rimpatriati, ed il dott. Alfredo Austria, vice prefetto vicario, entrambi designati dal prefetto di Trieste, ed il dott. Giovanni Fauceglia, designato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, sono nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Pietro Ponis, del dott. Sebastiano Miceli e del dott. Domenico Piro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4741)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1973.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il fonogramma n. 002248 del 9 marzo 1973 con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato il prof. Valentino Giovannelli a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Salvatore Tulelli chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il prof. Valentino Giovannelli entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Salvatore Tulelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(4739)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Autorizzazione alla società « Investiment Consulting Organization - Fiduciaria S.p.a. », in forma abbreviata « I.C.O. - Fiduciaria S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Investiment Consulting Organization - Fiduciaria S.p.a. », in forma abbreviata « I.C.O. - Fiduciaria S.p.A. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Investiment Consulting Organization - Fiduciaria S.p.a. », in forma abbreviata « I.C.O. - Fiduciaria S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, con effetto dal 17 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6154)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 aprile 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Torrevecchia Pia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Torrevecchia Pia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Domenico Tuosto.

Come è noto il consiglio comunale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

In data 6 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Atteso che la necessità della trattazione e soluzione di problemi fondamentali per la vita dell'ente nonché di altri obblighi di legge non possa essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tal senso si provvede con decreto pari numero in data odierna.

Pavia, addì 6 aprile 1973

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1973, con il quale è stato disciolto il consiglio comunale di Torrevecchia Pia ed è stato nominato commissario straordinario il direttore di sezione dott. Domenico Tuosto;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 3233 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Torrevecchia Pia affidata al direttore di sezione dott. Domenico Tuosto è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 6 aprile 1973 .

Il prefetto: BENIGNI

(6113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 2646 del 29 dicembre 1972, l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato sito in Urbino, via Veterani, 34, censita alla partita catastale n. 592, per il prezzo L. 8.000.000.

(4020)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.469.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5913)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.358.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5914)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.579.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5915)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 641.898.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5916)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.669.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5917)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.233.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5918)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.746.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5919)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.041.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5920)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.372.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5921)

Autorizzazione al comune di Montorio Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Montorio Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.082.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5922)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.899.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5923)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.132.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5924)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.927.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5925)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.887.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5926)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.565.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5927)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.009.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5928)

Autorizzazione al comune di Pomponesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pomponesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5929)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.042.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5930)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.311.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5931)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.966.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5932)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Zerbo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.306.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5933)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.277.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5934)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.189.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5935)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.235.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5936)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Cavriglia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5937)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.270.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5938)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.200.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5939)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.327.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5940)

Autorizzazione al comune di Terranova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.826.097, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5941)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.426.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5942)

Autorizzazione al comune di Cupra Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.304.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5943)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Riola Sardo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5945)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1973, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.730.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5947)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.135.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5948)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.691.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5949)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Lajatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.489.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5950)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.859.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5951)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.741.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5952)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.015.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5953)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.162.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5954)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.189.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5955)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Monteroni D'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.289.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5956)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Montopoli in Val D'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.495.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5957)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.069.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5958)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.748.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5959)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.427.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5960)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.742.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5961)

Autorizzazione al comune di Vicopisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Vicopisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.201.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5962)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.307.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5963)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.810.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5964)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.230.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5965)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.318.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5966)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.472.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5967)

Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Vignanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.839.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5968)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5969)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 arile 1973, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 347.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5970)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 578.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5971)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5972)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5973)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5974)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5975)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5976)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5977)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5978)

Autorizzazione al comune di Gannosuò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gannosuò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5979)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5980)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.420 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5981)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 30 settembre 1972 al 31 dicembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2083/72, n. 2101/72, n. 2149/72, n. 2184/72, n. 2205/72, n. 2282/72, n. 2306/72, n. 2439/72, n. 2482/72, n. 2510/72, n. 2541/72, n. 2564/72, n. 2589/72, n. 2609/72, n. 2759/72.

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 30-9-72 al 6-10-72	dal 7-10-72 al 12-10-72	dal 13-10-72 al 17-10-72	dal 18-10-72 al 27-10-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	54,50	57,05	54,50	51,00
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	54,50	57,05	54,50	51,00
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	54,50	57,05	54,50	51,00
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	54,50	57,05	54,50	51,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	54,50	57,05	54,50	51,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 28-10-72 al 31-10-72	dall'1-11-72 al 22-11-72	dal 23-11-72 al 28-11-72	dal 29-11-72 al 30-11-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	54,50	54,45	57,95	55,35
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	54,50	54,45	57,95	55,35
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	54,50	54,45	57,95	55,35
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	54,50	54,45	57,95	55,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	54,50	54,45	57,95	55,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dall'1-12-72 al 4-12-72	5-12-72	6-12-72	dal 7-12-72 all'8-12-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	54,10	46,70	42,35	39,80
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	54,10	46,70	42,35	39,80
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	54,10	46,70	42,35	39,80
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	54,10	46,70	42,35	39,80
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	54,10	46,70	42,35	39,80

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 9-12-72 al 12-12-72	dal 13-12-72 al 27-12-72	dal 28-12-72 al 31-12-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	37,20	32,85	27,75
	14-17-21 24-27	D. altri zucheri e sciroppi	37,20	32,85	27,75
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	37,20	32,85	27,75
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	37,20	32,85	27,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	14-17-21	C. altri	37,20	32,85	27,75

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(2714)

Restituzioni applicabili dal 10 novembre 1972 al 23 novembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2359/72 e n. 2401/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	**Riso:**	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	I.	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	**0,100**
	b) a grani lunghi	**0,100**
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi	**0,100 (*b*)**
	b) a grani lunghi	**0,100 (*b*)**
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi	0,100 (*b*)
	b) a grani lunghi	0,100 (*b*)
	C. Spezzato	0,100

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(1552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Santafiora »

Con decreto ministeriale n. 1368 del 30 marzo 1973 il signor Antonio Paci, domiciliato in Monte San Savino, provincia di Arezzo, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santafiora », di cui al decreto ministeriale n. 1108 del 15 luglio 1970, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri e di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto ministeriale.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale n. 1108 del 15 luglio 1970.

(5576)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Antonio »

Con decreto ministeriale n. 1369 del 30 marzo 1973 la società Verga Antonio Spumador fonte S. Antonio, con sede legale in Lomazzo, viale Como, 56, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Antonio », di cui al decreto ministeriale n. 1264 del 15 maggio 1972, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di mezzo litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali nel formato, disegni, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 1264 ed avranno le dimensioni di cm 16 per cm 9.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto.

(5577)

REGIONE UMBRIA

Approvazione del piano di utilizzazione delle aree comprese nella zona industriale di S. Chiodo, in comune di Spoleto.

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1972, n. 77, vista la deliberazione della giunta regionale 22 luglio 1972, n. 553, viene approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e loro delimitazione del comune di Spoleto, zona S. Chiodo.

(4124)

Variante al piano regolatore generale del comune di Perugia

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 novembre 1972, n. 106, vista la deliberazione del consiglio regionale 6 ottobre 1972, n. 439, viene approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Perugia relativa alla zona destinata ad insediamenti commerciali, industriali ed artigianali in località Molinaccio di Ponte S. Giovanni, con le raccomandazioni ed i suggerimenti contenuti nel voto del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1437 del 29 novembre 1971 e nel parere della sezione urbanistica emesso in data 14 luglio 1972.

(4125)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Catanzaro

Con decreto del Presidente della giunta regionale 13 ottobre 1972, viene approvato il piano delle zone da destinarsi alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonchè alle opere e servizi complementari urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico, adottato dal comune di Catanzaro con delibera consiliare n. 8 del 28 marzo 1971, approvato dalla giunta provinciale amministrativa il 22 aprile 1971, in variante del piano regolatore generale vigente in quel comune.

(4126)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245, del 28 settembre 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, la necessità di bandire un concorso per i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni e rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364 e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene comuptato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

III) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima, nonchè per i sordomuti;

IV) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; per i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio o rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale; per i connnazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

V) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, che possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto alla data del presente bando, il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati civili dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè dei Vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti. Ai candidati esclusi dal concorso sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata); i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto);

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera A) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del Tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti la categoria di pensione goduta dal genitore.

I cittadini titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955 n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra, le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra a sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Nei confronti dei candidati sordomuti ammessi al colloquio, l'accertamento dell'idoneità specifica all'esercizio delle funzioni proprie dell'impiego per il quale concorrono, sarà effettuato da un medico fiscale del Ministero del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali, si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, numero 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o nominati, indicati nell'art. 1 secondo comma del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera B), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera B), numeri 5) e 7), dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera B), ultimo comma, n. 2), dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera B), ultimo comma, n. 4), dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa) come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

L'accertamento dell'idoneità specifica prevista dall'art. 4, comma quattordicesimo, non esime i sordomuti dall'obbligo di presentare il certificato medico dal quale risultino i dati sanitari richiesti nei due commi precedenti ad eccezione dei dati relativi alla minorazione del sordomutismo.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera A). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato da esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1), ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto dall'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) Istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport - via dell'Umanesimo - EUR nei giorni 2 e 3 luglio 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengono al personale dei ruoli organici e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A pari di merito si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 68

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . il (1) . . . . . . ,
residente in . . . via . . . n. . ,
chiede di essere ammesso al concorso a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . ;

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . ;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (4) . . ;

di non avere mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . dal . .) (5).

. ., li . . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido del lavoro; sordomuto; profugo o rimpatriato (precisando la zona od il Paese da cui è profugo o rimpatriato);

dipendente enti soppressi; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

impiegato civile di ruolo o operaio di ruolo delle Amministrazioni statali;

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro indicato nell'art. 1 del bando di concorso (precisare la qualifica e la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova od orfano di guerra; vedova od orfano di caduto per servizio; vedova od orfano di caduto sul lavoro;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone le cause.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario dell'esame colloquio del concorso riservato per esami a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

L'esame colloquio del concorso riservato per esami a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie, universitarie, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 25, foglio n. 60, modificato con decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 318, avrà luogo nel mese di maggio 1973, nei giorni 14 (lettere *A-E*); 15 (lettere *F-O*) e 16 (lettere *P-Z*), con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV - Roma.

(5839)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Le prove scritte del concorso sopra indicato avranno inizio presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Genova, corso Dogali 1-*C*, il giorno 7 maggio 1973, alle ore 9.

(6181)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso al posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Santa Fiora e Seggiano.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto del 6 marzo 1967, n. 1176, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Santa Fiora e Seggiano;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del medico provinciale di Grosseto del 30 maggio 1970, n. 3055;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con il quale è stato approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie:

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, concernente le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera;

A voti unanimi;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario di cui in premessa:

Da Vela Vinicio . punti 149,70

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera n. 2220 del 12 dicembre 1972, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Santa Fiora e Seggiano;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del candidato risultato idoneo nel concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario più volte menzionato;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281 con il quale è stato approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, concernente le norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Il dott. Vinicio Da Vela, nato a Certaldo il 13 marzo 1920 è nominato ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Santa Fiora e Seggiano.

2. Il suddetto dovrà assumere servizio entro trenta (30) giorni dalla data di notifica della presente delibera;

3. La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato in premessa;

4. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, e, per otto (8) giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale e della prefettura di Grosseto e a quello dei comuni consorziali.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(5089)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1991 del 19 aprile 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario concorziale delle condotte di:

1) Ampezzo, Forni di sopra, Forni di sotto, Sauris, Socchieve;

2) Cervignano, Ruda, Villa Vicentina;

3) Tarcento, Lusevera, Magnano in Riviera;

Visto il decreto 9 ottobre 1972 dell'assessore alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per l'assegnazione delle condotte consorziali citate in premessa:

1. Lovrovich Stelio . . . . . punti 83,975 su 120
2. Pagavino Giorgio . . . . . » 80,710 »
3. Della Bianca Dino . . . . » 78,330 »
4. Rossini Carlo . . . . . . » 72,600 »
5. Marani Francesco . . . . . » 68,500 »
6. Dalla Pellegrina Alfonso . . . » 58,240 »
7. Picchi Giuseppe . . . . . » 57,095 »
8. Pignatelli Paolo . . . . . » 55,420 »
9. Fante Adriano . . . . . . » 54,000 »
10. Zago Giorgio . . . . . . » 52,500 »
11. Del Vecchio Pier Luigi . . . » 52,000 »
12. Zuliani Francesco . . . . . » 51,000 »
13. Duratti Giuseppe . . . . . » 50,500 »
14. Pujatti Giuseppe . . . . . » 50,000 »
15. Manzoni Paolo . . . . . » 48,000 »
16. Campesato Vincenzo . . . . » 46,500 »
17. Ricci Bruno . . . . » 42,420 »

Udine, addì 9 marzo 1973

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte consorziali di:

1) Cervignano, Ruda, Villa Vicentina;

2) Tarcento, Lusevera, Magnano in Riviera;

3) Ampezzo, Forni di sopra, Forni di sotto, Sauris, Socchieve;

Ritenuto che il beneficio della precedenza assoluta previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non possa venir riconosciuto nella fattispecie in esame, attesa l'inapplicabilità della disposizione medesima in ragione del carattere della unicità — con riferimento ai rispettivi organici — propria di tutti i posti di veterinario condotto che costituiscono oggetto del concorso stesso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, i sottonotati veterinari:

1) Lovrovich Stelio: Cervignano, Ruda, Villa Vicentina;

2) Pagavino Giorgio: Tarcento, Lusevera, Magnano in Riviera;

3) Della Bianca Dino: Ampezzo, Forni di sopra, Forni di sotto, Sauris, Socchieve.

Udine, addì 9 marzo 1973

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(4377)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1008 del 31 marzo 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinari condotti vacanti nei comuni di Maiolati Spontini, Offagna e Osimo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Ancona n. 807 del 28 febbraio 1973 con il quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, successivamente prorogata;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto vicario presso la prefettura di Ancona.

Componenti:

Torreggiani dott. Sergio, veterinario provinciale di Macerata;

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Ancona;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Serantoni dott. Didino, veterinario comunale di Falconara Marittima.

Segretario:

Sechi dott. Salvatore, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Ancona, addì 5 marzo 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(4334)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1972, n. **26**.

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1972 - Variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *dicembre* 1972)

(982)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. **27**.

Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *dicembre* 1972

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle controversie - Competenza a decidere

Le controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, enti ospedalieri e consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della giunta regionale, su conforme parere di una commissione regionale.

Art. 2

Composizione della commissione

Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la commissione che è così composta:

Presidente della giunta o componente della giunta regionale dallo stesso delegato, presidente;

un funzionario medico della Regione, membro;

un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo, membro;

due componenti eletti con voto limitato dal consiglio provinciale di Perugia, membri;

due componenti eletti con voto limitato dal consiglio provinciale di Terni, membri.

Art 3.

Segretario

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all'art. 2, ad un funzionario della Regione.

Art. 4.

Funzionamento della commissione - Durata

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

La commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

I componenti della commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 5.

Rimborso spese

I componenti della commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta

Art. 6.

Finanziamento

All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l'anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) « Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di consigli, comitati e commissioni », che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 dicembre 1972

CONTI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1972, n. **28**.

Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 20 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, stabilita per le province di Perugia e Terni, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, e avente efficacia per il biennio 1971-72 è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1973-74.

Art. 2.

Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme vigenti nella materia che forma oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 dicembre 1972

CONTI

(983)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1972, n. 29.

Mutuo di 300 milioni per l'acquisto del Palazzo della Penna in Perugia. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1972, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 10 luglio 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria per i fini di cui al successivo art. 2 con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - o con altro Istituto di credito operante nella regione dell'Umbria, al tasso massimo di interesse dell'8 (otto) per cento, da ammortizzare in 5 anni.

La giunta è obbligata a interpellare previamente almeno tre Istituti di credito ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge 10 luglio 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« L'onere annuale derivante alla Regione dalla stipulazione del mutuo di cui al precedente art. 1 è il seguente:

Anno	Quota capitale	Quota interessi e oneri vari	Totale
1973	60.000.000	22.377.500	82.377.500
1974	60.000.000	17.664.300	77.664.300
1975	60.000.000	12.951.300	72.951.300
1976	60.000.000	8.264.000	68.264.000
1977	60.000.000	3.525.200	63.525.200

e graverà sugli stanziamenti dei bilanci dal 1973 al 1977.

All'onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio dell'esercizio 1972 al cap. 16/bis, di nuova istituzione denominato: « Mutui per l'acquisto di beni immobili per gli uffici e servizi regionali », mentre la denominazione del cap. 60, rubrica 2ª, della parte Uscita dello stesso bilancio « Lavori agli immobili », viene così modificata : « Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di beni immobili per i propri uffici e servizi ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 dicembre 1972

CONTI

(984)

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1973, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1973 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1973, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel bilancio 1972, approvato con legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 e modificato con leggi regionali 26 maggio 1972, n. 3 e 4 dicembre 1972, n. 26.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 9 gennaio 1973

CONTI

(985)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.